



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Il Presidente

Al Presidente della Giunta regionale
Al Presidente del Consiglio regionale
Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza
Alla Giunta per il Regolamento
Al Rappresentante dell'opposizione
Al Presidente della II Commissione Permanente
Ai Presidenti dei Gruppi consiliari
Al Segretario Generale del Consiglio
Al Direttore Generale Attività Legislativa
LL. SS.

Oggetto: **Proposta di Regolamento** recante: "*Organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione a supporto degli organi politici del Consiglio regionale della Campania*". **Reg. Gen. n. 388**

La I Commissione consiliare permanente, riunitasi nella seduta del 14 gennaio 2025, nel procedere all'esame del provvedimento indicato in oggetto, all'unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all'approvazione del testo nella formulazione che si allega.

Ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del regolamento interno del Consiglio regionale, lo scrivente è stato, altresì, designato relatore in Aula.

Cordialità

Dott. Giuseppe Sommese

MF/FL



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Regolamento recante “Organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione a supporto degli organi politici del Consiglio regionale della Campania”.

TITOLO I

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Principi e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle strutture di supporto agli organi interni di indirizzo politico del Consiglio regionale della Campania.
2. Il regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto, definisce i principi e i criteri di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione a supporto degli organi di indirizzo politico, fondamentali per l'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite al Consiglio regionale e ai suoi Consiglieri dalla Costituzione, dallo Statuto, dal Regolamento interno e dalle leggi.
3. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, il Consiglio garantisce agli organismi di indirizzo politico di avvalersi di Uffici di diretta collaborazione, considerati strutture strategiche di supporto nello svolgimento delle attività essenziali per l'esercizio delle funzioni legislative, di indirizzo e di controllo sull'attività dell'amministrazione regionale e di programmazione, quali attività indispensabili ai fini del rispetto del principio di separazione tra politica e amministrazione.
4. Gli Uffici di diretta collaborazione forniscono supporto al Presidente del Consiglio, all'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti di Gruppo, ai Presidenti delle Commissioni e al Rappresentante dell'Opposizione per l'espletamento del mandato e delle funzioni loro attribuite.
5. Le disposizioni del presente regolamento, mirate a garantire il corretto svolgimento dell'incarico dei Consiglieri, tengono conto delle peculiarità del Consiglio regionale e si coordinano con le previsioni degli articoli 4, 14 e 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 3 del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

Art. 2

Separazione tra politica e amministrazione

1. Le competenze di cui al presente regolamento sono attribuite nel rispetto del principio di separazione tra politica e amministrazione dell'articolo 66 dello Statuto.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione

2. Al personale di cui al presente regolamento è fatto divieto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove l'emolumento unico accessorio ad esso riconosciuto sia parametrato al personale di livello dirigenziale.

TITOLO II

CAPO I

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE

Art. 3

Strutture di supporto agli organi di indirizzo politico del Consiglio regionale

1. Gli organi di indirizzo politico del Consiglio si avvalgono degli Uffici di diretta collaborazione come di seguito indicati:

- a) l'Ufficio di Gabinetto e la Segreteria particolare del Presidente;
- b) gli Uffici per ciascuno dei componenti dell'Ufficio di Presidenza;
- c) gli Uffici per ciascuno dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali;
- d) l'Ufficio per il Rappresentante dell'opposizione.

2. Il Presidente del Consiglio regionale si avvale, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), per l'intera durata del proprio mandato, di un portavoce con compiti di diretta collaborazione per i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi e gli apparati dell'informazione.

Art. 4

Compiti ed organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio regionale dispone di un Ufficio di Gabinetto e di una Segreteria particolare per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto, comprese le attività di segreteria particolare e le relazioni interne ed esterne.

2. Il Presidente del Consiglio regionale dispone, altresì, all'interno del proprio Ufficio di Gabinetto, del portavoce di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 5

Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione

1. L'Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio è preposto allo svolgimento delle attività di supporto necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dallo Statuto e dalla normativa statale e regionale e, in particolare:
 - a) supporta l'attività istituzionale del Presidente del Consiglio, raccordandosi con le strutture di diretta collaborazione degli organi politici e con il Segretario Generale;
 - b) coadiuva il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza del Consiglio regionale e nei rapporti con gli organi dello Stato, con gli enti e con gli organismi esterni;
 - c) assiste il Presidente del Consiglio nelle funzioni di componente della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;
 - d) assiste il Presidente del Consiglio nel monitoraggio delle attività di Governo e Parlamento, che abbiano ricadute sulla Regione;
 - e) assicura il supporto in ogni altra attività demandata dal Presidente del Consiglio regionale.
2. Alla direzione dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio è preposto un Capo di Gabinetto, che per lo svolgimento dei propri compiti si rapporta direttamente con il Presidente del Consiglio dal quale riceve le direttive.
3. Il Capo di Gabinetto è scelto tra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo preposti a uffici di livello dirigenziale della pubblica amministrazione, professori universitari, ovvero tra persone, anche estranee alle amministrazioni pubbliche, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.
4. Il Capo di Gabinetto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio, che ne specifica anche il trattamento economico, che non può essere superiore a quello dei Direttori Generali del Consiglio.

Art. 6

Segreteria del Presidente del Consiglio

1. La Segreteria del Presidente del Consiglio è preposta allo svolgimento delle attività organizzative necessarie a supportare il Presidente nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite e, in particolare:
 - a) cura la gestione dell'agenda, l'organizzazione degli incontri e l'assistenza agli eventi esterni, l'organizzazione e la gestione degli eventi istituzionali;
 - b) supporta l'attività di Presidente dell'Ufficio di Presidenza mediante l'analisi dei provvedimenti all'ordine del giorno e la verifica della relativa conformità con l'indirizzo politico;
 - c) supporta l'attività legislativa di iniziativa del Presidente (predisposizione proposte di legge ed emendamenti);
 - d) coadiuva nelle attività di verifica degli atti adottati dalla Giunta regionale, dalle Agenzie regionali, dagli enti strumentali e dalle società partecipate nelle materie di interesse;
 - e) fornisce assistenza e supporto nelle attività di raccordo con gli organismi istituzionali e partecipativi del Consiglio regionale;
 - f) coadiuva il Presidente del Consiglio nei rapporti e nelle interlocuzioni con portatori di interesse;
 - g) assicura il supporto alle attività assegnate dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento interno al Presidente del Consiglio regionale;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione

h) cura ogni altro compito strettamente funzionale alle specifiche attribuzioni del Presidente del Consiglio regionale.

2. Alla Segreteria di cui al presente articolo è preposto un responsabile, individuato dal Presidente, che assicura il presidio e lo svolgimento delle attività demandate dal presente regolamento e coordina il personale assegnato alla Segreteria.

Art. 7

Uffici di diretta collaborazione dei componenti l'Ufficio di Presidenza

1. Ciascun componente l'Ufficio di Presidenza dispone di un Ufficio di diretta collaborazione per le attività organizzative necessarie a supportare il componente nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite. L'Ufficio, in particolare:

- a) cura la gestione dell'agenda, l'organizzazione degli incontri e l'assistenza agli eventi esterni, l'organizzazione e la gestione degli eventi istituzionali;
- b) supporta l'attività del componente mediante l'analisi dei provvedimenti all'ordine del giorno dell'Ufficio di Presidenza;
- c) supporta l'attività legislativa e di sindacato ispettivo del titolare di carica;
- d) coadiuva nelle attività di verifica degli atti adottati dalla Giunta regionale, dalle Agenzie regionali, dagli enti strumentali e dalle società partecipate nelle materie di interesse;
- e) fornisce assistenza e supporto nelle attività di raccordo con gli organismi istituzionali e partecipativi del Consiglio regionale;
- f) coadiuva il titolare di carica nei rapporti e nelle interlocuzioni con portatori di interesse;
- g) assicura il supporto alle attività assegnate dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento interno ai componenti dell'Ufficio di presidenza in ordine ai profili amministrativi e giuridici;
- h) svolge ogni altro compito strettamente funzionale alle specifiche attribuzioni dei singoli componenti dell'Ufficio di Presidenza.

2. Agli Uffici di diretta collaborazione di cui al presente articolo sono preposti responsabili, individuati dai singoli componenti dell'Ufficio di Presidenza, che per lo svolgimento dei loro compiti si rapportano direttamente con il componente di afferenza dal quale ricevono le direttive.

3. I responsabili di cui al comma 2 assicurano il presidio e lo svolgimento delle attività demandate dal presente regolamento e coordinano il personale assegnato alla Segreteria.

Art. 8

Uffici di diretta collaborazione dei Presidenti delle Commissioni consiliari e del Rappresentante dell'opposizione.

1. Ciascun Presidente di Commissione consiliare permanente e speciale dispone di un Ufficio di diretta collaborazione per le attività organizzative necessarie per supportarlo nell'esercizio delle



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione

funzioni ad esso attribuite al fine di assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione stessa. L'Ufficio, in particolare:

- a) assicura il raccordo con gli Uffici amministrativi del Consiglio e della Giunta regionale, in particolar modo con gli Assessorati regionali di riferimento sia ai fini delle audizioni che per gli altri compiti d'Istituto;
- b) supporta l'attività del Presidente della Commissione nel suo ruolo istituzionale per seguire l'iter legislativo dei disegni di legge e delle proposte di legge assegnati alla Commissione per l'esame o per il parere di competenza;
- c) cura i contatti con gli Amministratori e le Amministrazioni locali, nonché con i cittadini che entrano in contatto con gli Uffici della Commissione;
- d) cura i contatti con le associazioni, gli enti e gli altri stakeholder, che si interfacciano con la Commissione, supportando la raccolta delle istanze del territorio per tradurle in atti legislativi o di indirizzo per la Giunta finalizzati alla soluzione di problematiche di carattere generale o collettivo;
- e) cura la gestione dell'agenda, l'organizzazione degli incontri e l'assistenza agli eventi esterni, l'organizzazione e la gestione degli eventi istituzionali;
- f) fornisce assistenza e supporto nelle attività di raccordo con gli organismi istituzionali e partecipativi del Consiglio regionale;
- g) assicura il supporto alle attività assegnate dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento interno ai Presidenti delle Commissioni consiliari in ordine ai profili amministrativi e giuridici;
- h) assiste il Presidente nel monitoraggio delle attività di Governo e Parlamento che abbiano ricadute sulla Regione;
- i) svolge ogni altro compito di natura non gestionale, attribuito dal Presidente, strettamente funzionale alle specifiche attribuzioni della Commissione consiliare.

2. Il Rappresentante dell'opposizione dispone di un Ufficio di diretta collaborazione, che lo supporta nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 21 del Regolamento interno e, in particolare:

- a) nei rapporti e nelle interazioni con i Consiglieri regionali collocatisi all'opposizione per i provvedimenti in discussione nel Consiglio e nelle Commissioni consiliari permanenti e speciali;
- b) nella elaborazione di proposte di tematiche di interesse per la predisposizione di specifiche proposte di legge;
- c) nell'esame dei disegni di legge e delle proposte di legge per la predisposizione di eventuale attività emendativa;
- d) nel monitoraggio dei lavori delle Commissioni permanenti e speciali, approfondendo i temi all'ordine del giorno ed elaborando eventuali emendamenti;
- e) nella predisposizione di mozioni e ordini del giorno su iniziativa di Consiglieri di opposizione e di altri portatori di interesse;
- f) nel monitoraggio delle attività di Governo e Parlamento, che abbiano ricadute sulla Regione;
- g) in ogni altro compito strettamente funzionale alle specifiche attribuzioni del Rappresentante dell'opposizione.

3. A ciascun Ufficio di cui al presente articolo è preposto, previa individuazione da parte del titolare della carica politica, un responsabile, che per lo svolgimento dei suoi compiti si rapporta direttamente con il titolare della carica politica dal quale riceve le direttive.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione

4. Il responsabile di cui al comma 3 assicura il presidio e lo svolgimento delle attività demandate dal presente regolamento e coordina il personale assegnato alla Segreteria.

Art. 9

Portavoce del Presidente del Consiglio regionale

1. Il Presidente del Consiglio regionale si avvale, per l'intera durata in carica, di un portavoce, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.
2. Il portavoce è scelto tra giornalisti o tra soggetti in possesso di una professionalità idonea allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1.
3. Il portavoce non può, per tutta la durata dell'incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.
4. L'incarico è disposto con decreto del Presidente del Consiglio regionale, che determina l'indennità spettante nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio per detta finalità.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 10

Personale degli Uffici di diretta collaborazione del Consiglio regionale

1. Agli Uffici di diretta collaborazione del Consiglio regionale possono essere assegnati dipendenti a tempo indeterminato nel ruolo del personale del Consiglio regionale, della Giunta regionale, di altre pubbliche amministrazioni, comprese le società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e di enti o società incluse nel perimetro del bilancio consolidato adottato, ai sensi dell'articolo 11 bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Possono essere, altresì, chiamati a far parte degli Uffici di diretta collaborazione del Consiglio regionale collaboratori con contratto di diritto privato, esperti e consulenti, nel rispetto del limite del 30% del tetto massimo della spesa complessiva determinata ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del presente regolamento.
2. Il personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione è posto in posizione di aspettativa retribuita, comando o fuori ruolo o in analoghe posizioni come previste dai rispettivi ordinamenti.
3. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione

127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), ovvero le amministrazioni di appartenenza del personale chiamato in comando o fuori ruolo sono tenute ad adottare il provvedimento di comando o fuori ruolo entro quindici giorni dalla richiesta.

Art. 11

Responsabili degli Uffici di diretta collaborazione del Consiglio regionale

1. I responsabili degli Uffici di diretta collaborazione sono individuati da ciascun titolare dell'organo di indirizzo politico cui ognuno di essi afferisce, sulla base di un rapporto fiduciario e possono essere scelti fra soggetti dipendenti a tempo indeterminato del Consiglio regionale, della Giunta regionale, degli enti inclusi nel perimetro di consolidamento della Regione, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e di altre amministrazioni pubbliche, comprese le società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in possesso di titolo di studio per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, ovvero di comprovati requisiti professionali e/o esperienziali adeguati alla mansione da svolgere.
2. Il Consiglio regionale mantiene indisponibile nella propria dotazione organica un numero di posti pari a quello dei collaboratori di ruolo assegnati temporaneamente agli uffici di diretta collaborazione.

Art. 12

Contingente di personale

1. L'Ufficio di Presidenza, entro il mese di gennaio di ogni anno, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso dell'anno, la dotazione di personale che può essere assegnata agli Uffici di cui al presente regolamento entro i limiti massimi della spesa complessiva stabiliti dalla vigente normativa.
2. Fino all'adozione della deliberazione di cui al comma 1 si applicano le determinazioni adottate per l'annualità precedente con la corrispondente deliberazione.

Art. 13

Personale autoparco

1. I dipendenti dell'autoparco, che non concorrono alla determinazione del contingente di cui all'articolo 12, sono assegnati agli Uffici di diretta collaborazione e gestiti tramite gli Uffici dell'Amministrazione secondo modalità disciplinate con delibera dell'Ufficio di Presidenza.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Art. 14

Composizione degli Uffici di diretta collaborazione

1. Gli Uffici di diretta collaborazione sono organizzati dal responsabile cui è affidato il coordinamento del personale componente la struttura, secondo la seguente composizione:

a) la Segreteria del Presidente del Consiglio regionale è composta da un numero massimo di 10 unità anche in part time verticale;

b) gli Uffici di diretta collaborazione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni consiliari, del Capo di Gabinetto e del Rappresentante dell'opposizione, ciascuno composto da un numero massimo di 7 unità il cui computo, nel caso di lavoratori a tempo parziale, è proporzionato all'orario di lavoro svolto, rapportato al tempo pieno.

2. Il responsabile dell'Ufficio di diretta collaborazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, come richiamato dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati prodotti dal personale assegnato allo stesso Ufficio.

3. La verifica dei risultati conseguiti dal responsabile di cui al comma 2 è effettuata dal titolare dell'organo di indirizzo politico di afferenza.

4. La verifica periodica di cui ai commi 2 e 3, per il servizio prestato dal personale assegnato, componenti e responsabili, appartenenti alla pubblica amministrazione, costituisce titolo valutabile ai fini delle progressioni di carriera.

5. Nella composizione del personale delle strutture di cui al comma 1 non si tiene conto di consulenti esterni nominati dall'Ufficio di Presidenza di ciascun Organismo per lo svolgimento di attività di supporto, analisi, studio e ricerca, nelle materie oggetto della loro funzione, in assenza di professionalità dotate delle necessarie competenze specialistiche in tali settori in servizio di ruolo presso il Consiglio regionale. La dotazione finanziaria complessiva assegnata a ciascun Organismo per tali finalità è fissata con apposita delibera dell'Ufficio di Presidenza, adottata nel mese di gennaio di ciascun anno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio sussistenti in base alla vigente normativa.

Art. 15

Individuazione del personale

1. In considerazione della natura fiduciaria del rapporto, l'individuazione del personale da assegnare ai singoli Uffici di diretta collaborazione spetta al titolare dell'organo politico cui ciascuno afferisce.

2. Il titolare dell'organo politico è tenuto a inviare richiesta scritta, con indicazione del personale da assegnare all'Ufficio di diretta collaborazione a proprio supporto, all'Ufficio preposto al Servizio di Gestione degli Uffici di diretta collaborazione e supporto ed assistenza ai Gruppi consiliari e status dei Consiglieri, secondo una delle tipologie di reclutamento di cui all'articolo 10.

3. La richiesta deve indicare:

a) nominativi e dati anagrafici;

b) tipologia del rapporto, con l'indicazione se a tempo pieno o parziale;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione

c) categoria di inquadramento per il personale in comando.

4. I titolari dell'organo politico allegano alla richiesta la dichiarazione, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dall'unità di personale di cui si richiede l'assegnazione di non ricadere in condizioni di incompatibilità ai sensi della normativa vigente.

5. Il Dirigente dell'Ufficio preposto al Servizio Gestione degli Uffici di diretta collaborazione e supporto ed assistenza ai Gruppi consiliari e status dei Consiglieri verifica il rispetto dei limiti di spesa fissati dall'articolo 12, comma 1, nonché il rispetto dei limiti numerici di personale determinati ai sensi dell'articolo 14.

6. Decorsi cinque giorni dall'invio della richiesta di cui al comma 2, il silenzio equivale a positiva verifica dei limiti di cui al comma 5.

7. Il Dirigente di cui al comma 5 adotta il formale decreto di conferimento di incarico dei responsabili di cui al comma 1 dell'articolo 11, a valle delle procedure istruttorie e dell'adozione dell'impegno di spesa dell'Ufficio competente.

Art. 16

Procedura di assegnazione del personale

1. La scelta del personale da assegnare agli Uffici di diretta collaborazione rientra nella esclusiva responsabilità del titolare dell'organo politico interessato richiedente ed è effettuata sulla base di un rapporto fiduciario.

2. La presa di servizio del personale, sia regionale che esterno, individuato per l'assegnazione agli Uffici di diretta collaborazione sulla base di richiesta nominativa, consegue all'attestazione della copertura finanziaria sulla determina di impegno della relativa spesa adottata a cura del Dirigente del competente Ufficio.

3. Se la scelta riguarda personale dell'organico del Consiglio regionale, il Dirigente del competente Ufficio provvede entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

4. Se la scelta riguarda personale dipendente dell'organico della Giunta regionale, di enti o società inclusi nel perimetro di consolidamento della Regione Campania, ai sensi dell'articolo 11 bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o di altra pubblica amministrazione o società con partecipazione pubblica non inferiore al 49%, il provvedimento di cui al comma 2 è adottato dal Dirigente dell'Ufficio competente previa acquisizione delle determinazioni dell'ente di appartenenza.

5. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), ovvero le amministrazioni di appartenenza del personale chiamato in comando o fuori ruolo sono tenute ad adottare il provvedimento di comando o fuori ruolo entro quindici giorni dalla richiesta.

6. Il personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione mantiene invariata la propria categoria di inquadramento.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Art. 17

Durata della assegnazione agli Uffici di diretta collaborazione

1. Salve le previsioni di cui agli articoli 12 e 14, la durata dell'assegnazione di personale agli Uffici di diretta collaborazione è fissata dal titolare dell'organo richiedente ai sensi dell'articolo 15, comma 4. In caso di mutamento del titolare della carica, nel corso della legislatura o alla scadenza naturale, gli incarichi, se non confermati, cessano decorsi trenta giorni dall'insediamento del nuovo titolare dell'incarico. Resta, in ogni caso, in capo al titolare dell'organo o del dipendente la possibilità di revoca dell'assegnazione.

CAPO III

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 18

Trattamento economico accessorio del personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione

1. Per il personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dagli istituti retributivi di cui ai contratti collettivi di lavoro, comprensive dei compensi per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale, compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento onnicomprensivo, da corrispondere mensilmente, parametrato alle attività effettivamente assegnate. L'emolumento remunera anche la disponibilità a orari disagiati, nonché le conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli Uffici ed è calcolato tenendo conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro riconosciuto al personale di ruolo del Consiglio regionale per gli istituti regolati dal CCNL.

2. L'emolumento di cui al comma 1 è determinato per ciascuna categoria di inquadramento con riferimento ai seguenti istituti del contratto collettivo per il personale non dirigenziale del Consiglio regionale della Campania:

- a) trattamento economico collegato alla performance;
- b) indennità condizioni di lavoro;
- c) indennità per specifiche responsabilità;
- d) compenso per lavoro straordinario nel limite di 10 ore annue.

In ipotesi di part-time, l'emolumento onnicomprensivo è parametrato alla percentuale di prestazione lavorativa.

3. Al personale dell'autoparco, in riferimento all'area di appartenenza, compete una maggiorazione dell'emolumento per la parte relativa al compenso per lavoro straordinario nel limite massimo delle ore previste dai vigenti CCNL.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione

4. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, in considerazione dei compiti previsti dal presente regolamento ed effettivamente assegnati, spetta un emolumento accessorio omnicomprensivo mensile, determinato in un importo pari alla sola retribuzione di posizione spettante al Dirigente di Settore, prevista dal CCDI sottoscritto in data 24 ottobre 2023, ridotta del 5%, con l'esclusione di qualunque altro emolumento accessorio e retribuzione di risultato.

Art. 19

Disposizioni per l'aggiornamento dei trattamenti economici accessori

1. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, determina, in coerenza con quanto previsto dai successivi contratti collettivi nazionali e nel rispetto dei principi e criteri di cui all'articolo 18, gli aggiornamenti degli emolumenti omnicomprensivi spettanti al personale e ai responsabili. In caso di mancata adozione della delibera da parte dell'Ufficio di Presidenza e, comunque, fino a diversa determinazione, gli emolumenti restano fissati nella misura stabilita dall'ultima delibera adottata.

CAPO IV

NORMA FINANZIARIA

Art. 20

Risorse destinate al funzionamento degli Uffici di diretta Collaborazione

1. All'attuazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede nel limite delle risorse del bilancio del Consiglio regionale.

TITOLO III

CAPO I

UFFICI DEI GRUPPI CONSILIARI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Art. 21

Ambito di applicazione

1. Il presente Capo disciplina gli Uffici di diretta collaborazione dei Gruppi consiliari del Consiglio regionale della Campania, in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto,



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione

garantendo ai Gruppi la necessaria autonomia organizzativa e funzionale per l'esercizio delle loro prerogative democratiche.

2. I Gruppi consiliari rappresentano una componente essenziale del sistema democratico. Nel rispetto dei principi di autonomia regionale, essi operano in autonomia nell'elaborazione delle proposte legislative e delle strategie politiche e nella partecipazione attiva alle decisioni del Consiglio regionale, assicurando il corretto funzionamento del processo legislativo. Essi contribuiscono all'elaborazione e all'approvazione delle leggi regionali e delle politiche pubbliche, esercitando sia una funzione di proposta legislativa sia di controllo sull'operato della Giunta regionale, nel rispetto del principio di separazione dei poteri.

Art. 22

Norme finanziarie applicabili

1. In attuazione dei principi e delle disposizioni di cui al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dalla X legislatura, il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa del personale dei Gruppi consiliari deve equivalere al costo di un'unità individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 174/2012, compresi gli oneri a carico dell'ente e senza posizione organizzativa, per ciascun Consigliere regionale.

2. La spesa per il personale a qualsiasi titolo comandato, distaccato o con contratto di natura privatistica a tempo determinato collocato a disposizione dei Gruppi consiliari deve rientrare nei limiti di budget individuato per ciascun Gruppo consiliare.

3. L'Ufficio di Presidenza nella determinazione dell'ammontare complessivo di cui al comma 1 e la conseguenziale assegnazione del budget ai Gruppi provvede agli adeguamenti di costo di un dipendente appartenente dell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, sulla base degli aumenti contrattuali previsti dal CCNL e provvede ad aggiornare tale importo nel caso di modifiche al parametro omogeneo individuato dalla Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.

4. La spesa di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa soggiace ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 112.

Art. 23

Uffici di supporto dei Gruppi consiliari



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione

1. Ciascun Gruppo consiliare organizza il proprio Ufficio al fine di supportarlo nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite al fine di assicurare il buon andamento nelle attività di competenza di seguito indicate:

- a) affari generali;
- b) amministrazione del fondo di funzionamento, anche ai fini dell'acquisizione di beni e servizi per le attività del Gruppo;
- c) acquisizione, verifica e predisposizione della documentazione per la stipula dei contratti di natura privata con i collaboratori;
- d) redazione del rendiconto del Gruppo;
- e) rapporti con i referenti degli altri Gruppi consiliari;
- f) rapporti con gli Uffici di diretta collaborazione delle Commissioni consiliari, dell'Ufficio di Presidenza e del Gabinetto;
- g) supporto all'attività d'aula e redazione schede dei provvedimenti all'ordine del giorno nelle riunioni di Gruppo;
- h) supporto attività legislativa, monitoraggio delle proposte di legge, predisposizione di emendamenti, analisi comparata della legislazione regionale e monitoraggio della legislazione nazionale;
- i) analisi dei provvedimenti all'ordine del giorno delle Commissioni e supporto ai Consiglieri per le attività delle Commissioni;
- j) divulgazione e comunicazione delle attività del Gruppo;
- k) altro compito strettamente funzionale alle specifiche attribuzioni del Gruppo consiliare.

2. A ciascun Ufficio di cui al presente articolo è preposto, previa individuazione da parte del Presidente del Gruppo consiliare sulla base di un rapporto fiduciario, un coordinatore scelto tra soggetti dipendenti a tempo indeterminato del Consiglio regionale, della Giunta regionale, degli enti inclusi nel perimetro di consolidamento della Regione, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e di altre amministrazioni pubbliche, comprese le società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in possesso di titolo di studio per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, ovvero di comprovati requisiti professionali e/o esperienziali adeguati alla mansione da svolgere.

3. Il coordinatore di cui al comma 2 per lo svolgimento dei suoi compiti si rapporta direttamente con il Presidente del Gruppo dal quale riceve le direttive. Il coordinatore assicura il presidio e lo svolgimento delle attività demandate dal presente regolamento, coordina il personale assegnato all'Ufficio e prevede strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, come richiamato dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La verifica periodica dei risultati conseguiti dal coordinatore è effettuata dal Presidente del Gruppo consiliare di afferenza.

4. La verifica periodica di cui al comma 3, per il servizio prestato dal personale assegnato, componenti e coordinatori, appartenenti alla pubblica amministrazione, costituisce titolo valutabile ai fini delle progressioni di carriera.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Art. 24

Composizione degli Uffici di supporto dei Gruppi e tipologie di reclutamento

1. Nel rispetto dei limiti di spesa secondo la normativa vigente, i titolari di incarico possono chiamare a far parte degli Uffici dei Gruppi consiliari:
 - a) personale appartenente ai ruoli del Consiglio regionale della Campania;
 - b) personale appartenente ai ruoli della Giunta regionale e degli enti inclusi nel perimetro di consolidamento della Regione Campania, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
 - c) personale appartenente ai ruoli di altra Pubblica amministrazione e/o società partecipate ai sensi dell'articolo 46, commi 1 e 2, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15;
 - d) personale proveniente da società incluse nel perimetro di consolidamento della Regione Campania, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
 - e) collaboratori con contratto di diritto privato, esperti e consulenti.

Art. 25

Individuazione del personale e procedura di assegnazione

1. La scelta del personale da assegnare agli Uffici dei Gruppi consiliari rientra nella esclusiva responsabilità del titolare del Gruppo interessato richiedente ed è effettuata sulla base di un rapporto fiduciario.
2. Ognuno dei soggetti di cui al comma 1 è tenuto a inviare richiesta scritta, con indicazione del personale da assegnare, al Servizio Gestione degli Uffici di diretta collaborazione e supporto e assistenza ai Gruppi consiliari e status dei Consiglieri, secondo una delle tipologie di acquisizione, riepilogate all'articolo 24. La richiesta deve indicare:
 - a) nominativi e dati anagrafici;
 - b) modalità di acquisizione;
 - c) categoria di inquadramento per il personale da assegnare in comando.
3. Il Presidente del Gruppo consiliare richiedente allega alla richiesta la dichiarazione, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dall'unità di personale di cui si richiede l'assegnazione di non ricadere in condizioni di incompatibilità ai sensi della normativa vigente.
4. Il Dirigente del Servizio Gestione degli Uffici di diretta collaborazione e supporto e assistenza ai Gruppi consiliari e status dei Consiglieri verifica il rispetto dei limiti di spesa fissati dalla normativa richiamata negli articoli precedenti. Decorsi cinque giorni dall'invio della richiesta di cui al comma 2, il silenzio equivale a positiva verifica dei limiti di cui al presente comma.
5. La presa di servizio del personale, sia regionale che esterno, individuato per l'assegnazione agli Uffici dei Gruppi consiliari sulla base di richiesta nominativa, consegue all'attestazione della copertura finanziaria sulla determina di impegno della relativa spesa adottata a cura del Dirigente del competente Ufficio.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione

6. Se la scelta riguarda personale dell'organico del Consiglio Regionale, il Dirigente del competente Ufficio provvede entro il termine di 10 giorni dalla richiesta.
7. Se la scelta riguarda personale dipendente dell'organico della Giunta Regionale, degli enti e/o di società inclusi nel perimetro di consolidamento della Regione Campania, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e/o di altra pubblica amministrazione o società con partecipazione pubblica non inferiore al 49%, il provvedimento di cui al comma 5 è adottato dal Dirigente dell'Ufficio competente previa acquisizione delle determinazioni dell'ente di appartenenza.
8. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ovvero le amministrazioni di appartenenza del personale chiamato in comando o fuori ruolo sono tenute ad adottare il provvedimento di comando o fuori ruolo entro quindici giorni dalla richiesta.
9. Il personale assegnato agli Uffici dei Gruppi consiliari mantiene invariata la propria categoria di inquadramento.
10. Il Dirigente di cui al comma 4 adotta il formale decreto di conferimento di incarico dei coordinatori di cui al comma 2 dell'articolo 23, a valle delle procedure istruttorie e dell'adozione dell'impegno di spesa dell'Ufficio competente.

Art. 26

Trattamento economico accessorio del personale assegnato agli Uffici dei Gruppi consiliari

1. Per il personale assegnato agli Uffici dei Gruppi consiliari e per il coordinatore dei Gruppi consiliari con consistenza numerica pari o superiore a quattro Consiglieri, l'emolumento accessorio è determinato secondo le modalità rispettivamente stabilite nell'articolo 18, commi 2 e 4, del presente regolamento, anche negli aggiornamenti eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 19, nei limiti del budget di spesa assegnato a ciascun Gruppo consiliare.
2. L'emolumento accessorio onnicomprensivo mensile, spettante ai coordinatori dei Gruppi consiliari con consistenza numerica inferiore a quattro consiglieri è definito nella richiesta nominativa del Presidente del Gruppo e non può essere in nessun caso superiore all'emolumento spettante ai coordinatori dei Gruppi con consistenza numerica pari o superiore a quattro consiglieri.
3. Gli importi degli emolumenti di cui al presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Gli emolumenti spettanti al personale assegnato ai Gruppi consiliari, determinato secondo le modalità stabilite nell'articolo 18, comma 2, sono corrisposti mensilmente.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Disapplicazioni e abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono disapplicati:
 - a) il Disciplinare degli Uffici di diretta collaborazione a supporto degli Organi politici del Consiglio regionale approvato con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 22 del 29 aprile 2021;
 - b) il Disciplinare per gli Uffici dei Gruppi Consiliari approvato con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 23 del 29 aprile 2021.
2. Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con il presente regolamento.

Art. 28

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Presidente

Dott. Giuseppe Sommesse

